

Codice DB1411

D.D. 7 aprile 2014, n. 849

Comune di Pombia (NO). Lavori di ripristino difesa spondale e regimazione idraulica rio Riale in corrispondenza del ponte canale sul canale Regina Elena. Autorizzazione idraulica.

Premesso che:

in data 25/02/2014 con nota n 870 il Comune di Pombia ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, per i lavori specificati in oggetto;

Preso atto che:

il progetto prevede la sistemazione idraulica del Rio Riale, nel tratto immediatamente a monte del ponte canale con cui sovrappassa il canale Regina Elena mediante le seguenti opere:

- Interventi di decespugliamento e taglio di vegetazione infestante;
- Movimentazione di materiale litoide accumulato in alveo con sistemazione ad imbottimento di sponda;
- Realizzazione di scogliere spondali in massi naturali di cava non cementate;
- Realizzazione di n. 4 soglie in pietrame non cementato, convenientemente immorsate in corrispondenza delle sponde;
- Realizzazione di una briglia in pietrame non cementato, con formazione a tergo della stessa di vasca di sedimentazione dotata di lastricatura in pietra, estesa anche sulle sponde e di platea di fondo in massi di cava a valle;

con nota n. 15222/DB 14.11 del 20/03/2014, è stata inoltrata alla Provincia di Novara, la comunicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 29/12/2006, n. 37 e della D.G.R. n. 72-2074 del 17/05/2011, ai fini della valutazione in ordine alla compatibilità dei lavori con la salvaguardia della fauna acquatica, non ricevendo in proposito alcun riscontro;

con deliberazione di G. M. n. 10 in data 06/02/2014, il Comune di Pombia ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, ammissibile.

Tutto ciò premesso e accertato,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L. R. n. 23/2008;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. N. 112/1998;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G. U. n. 43 S.O. n. 31 del 21/02/2001);
- visto l'art. 59 della L. R. n. 44/2000;
- visto l'art. 13 della L. R. 05/08/2002, n. 20 e l'art. 1 della L. R. 18/05/2004, n. 12;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 06/12/2004, n. 14/R;

- vista la D.G.R. 26/05/2008, n. 38-8849;
- visto il D.P.G.R. 20/09/2011, n. 8/R;
- vista la L.R. 29/12/2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 18 della L.R. 18/84;
- vista la L.R. n. 6 del 04.02.2008;

determina

di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di ripristino difese spondali e regimazione idraulica Rio Riale in corrispondenza del ponte canale sul canale Regina Elena, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dei lavori di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

le nuove difese spondali, dovranno essere realizzate avendo cura di non creare restringimento della sezione d'alveo ;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto il disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006, n. 37);

- la formazione di eventuali piste di accesso all'alveo per l'esecuzione dei lavori, dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi della L.R. 09/08/1989, N. 45;

- l'intervento non è soggetto a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia ed il Comune dovrà contattare, con un congruo anticipo, la Provincia di Novara - Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca Parchi GEV -, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento, al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;

- il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge, nelle sedi competenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si trattiene una copia degli atti progettuali.

Il Dirigente
Adriano Bellone